

# FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3  
60021 Camerano (AN)  
Telefono: 071 730349  
Fax: 071 7303440



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### N. 56 DEL 13 NOVEMBRE 2014


#### OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA STATUTARIA

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di Novembre, nella sala delle adunanze della Fondazione Ceci, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è radunato con la presenza dei signori

nr.	cognome e nome	Carica	presenti	Assenti
1	VOLPINI MIRIA	Presidente	si	
2	RINALDI RICCARDO	Vice Presidente	si	
3	STRONATI DAVID	Consigliere	si	
4	D'ALBERTO MASSIMILIANO	Consigliere	si	
5	PIERONI Don ALDO	Rapp. fam. Ceci	si	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente designa la Dott.ssa Antonella Raffaelli, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante.



# FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3  
60021 Camerano (AN)  
Telefono: 071 730349  
Fax: 071 7303440



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 7 del 12/03/2014 con la quale si proponeva di modificare lo Statuto vigente della Fondazione Ceci;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 10 del 24/03/2014 del Consiglio Comunale del Comune di Camerano con la quale veniva espresso parere favorevole sulle modifiche allo Statuto della Fondazione "Ceci";

**VISTA** la propria deliberazione n. 12 del 29/03/2014 avente per oggetto: "Approvazione definitiva modifica statutaria";

### CONSIDERATO

- Che in data 08/04/2014 la Fondazione Ceci avanzava alla Regione Marche istanza per l'approvazione delle modifiche allo statuto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 acclarata al nr. 252809 di prot. del Servizio Attività Normativa – Giunta Regionale;
- Che in data 08/05/2014 la Regione Marche con nota nr. 325005 richiedeva chiarimenti in merito all'articolo 20 dello Statuto "*L'Amministratore Delegato*";
- Che in data 29/07/2014 la Fondazione Ceci con nota nr. 20141592 trasmetteva alla Regione Marche le proprie considerazioni limitatamente all'articolo 20;
- Che in data 17/09/2014 la Regione Marche con nota nr. 661129 comunicava che le argomentazioni relative all'articolo 20 venivano accolte;

**PRESO ATTO CHE** in esecuzione dell'art. 26 dello Statuto, la Fondazione Ceci ha trasmesso la



# FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3  
60021 Camerano (AN)  
Telefono: 071 730349  
Fax: 071 7303440



deliberazione n. 51 del 15/10/2014 per la modifica dell'articolo 20 "L'Amministratore Delegato" e conseguentemente per la modifica dell'articolo 17 "Consiglio di Amministrazione" integrata dalla delibera n. 55 del 10/11/2014 per la modifica dell'articolo 19 "Funzionamento del Consiglio di Amministrazione" per essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 dell'11/11/2014 avente per oggetto: "Approvazione modifica Statuto della Fondazione Ceci";

**PRESO ATTO CHE** nel corso della seduta dell'11/11/2014 il Comune di Camerano ha deliberato parere favorevole sulle modifiche di cui sopra;

**Con votazione unanime palesemente espressa mediantealzata di mano dai 5 consiglieri presenti**

## DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.
- 2) Di approvare definitivamente le modifiche statutarie per l'art. 20 "L'Amministratore Delegato" e conseguentemente per gli artt. 17 "Consiglio di Amministrazione" e 19 "Funzionamento del Consiglio di Amministrazione".
- 3) Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il testo definitivo dello Statuto aggiornato con le ultime modifiche.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza.
- 5) Di dare pubblicità alla presente deliberazione tramite pubblicazione sul proprio sito internet.



# FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3  
60021 Camerano (AN)  
Telefono: 071 730349  
Fax: 071 7303440



Letto, il presente verbale viene confermato e sottoscritto come appresso:

## IL PRESIDENTE

Volpini Miria

## I CONSIGLIERI

Rinaldi Riccardo

Stronati David

D'Alberto Massimiliano

Pieron Don Aldo

## IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Dott.ssa Antonella Raffaeli

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" ([www.casariposoceci.it](http://www.casariposoceci.it))

dal 20-11-2014

e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

FONDAZIONE "CECI"  
IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Miria Volpini



# **FONDAZIONE "CECI"**

**VIA G. P. MARINELLI - N. 3- 60021 CAMERANO (AN)**



# **STATUTO**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 56 DEL 13.11.2014**

## - I N D I C E -

Premessa	pagina 2
Articolo 1- Costituzione, denominazione e sede	pagina 2
Articolo 2- Finalità istituzionali	pagina 3
Articolo 3- Scopi e attività istituzionali	pagina 3
Articolo 4- Attività strumentali, accessorie e connesse	pagina 3
Articolo 5- Patrimonio	pagina 4
Articolo 6- Fondo di gestione	pagina 5
Articolo 7- Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo	pagina 6
Articolo 8- Avanzi di gestione	pagina 6
Articolo 9- Membri della fondazione	pagina 6
Articolo 10- Fondatori	pagina 7
Articolo 11- Sostenitori	pagina 7
Articolo 12- Esclusione e recesso	pagina 8
Articolo 13- Organi della Fondazione	pagina 9
Articolo 14- Il Presidente	pagina 9
Articolo 15- Attribuzioni e compiti del Presidente	pagina 9
Articolo 16- Il Vice Presidente	pagina 10
Articolo 17- Consiglio di Amministrazione	pagina 10
Articolo 18- Attribuzioni e compiti del Consiglio di Amministrazione	pagina 12
Articolo 19- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pagina 13
Articolo 20- L' Amministratore Delegato	pagina 14
Articolo 21- L'Assemblea	pagina 15
Articolo 22- Funzionamento dell'assemblea	pagina 15
Articolo 23- Il revisore dei conti	pagina 16
Articolo 24- Regolamento di organizzazione	pagina 17
Articolo 25- Scioglimento	pagina 17
Articolo 26- Modificazioni dello statuto	pagina 17
Articolo 27- Clausola di rinvio	pagina 17

## PREMESSA

L'IPAB Opera Pia Ceci di Camerano è stata istituita originariamente su iniziativa dei fratelli Egiziano, Aristide, Alfredo, Socrate e Parisina Ceci allo scopo di fornire ricovero a "vecchi inabili di ambo i sessi" nonché a soggetti "bisognevole di cure medico-chirurgiche", come indicato nello Statuto approvato con RD. n. 1699/32. A questo fine hanno eretto in Camerano un ampio fabbricato adibito a ricovero fornendo, oltre all'edificio anche il terreno circostante, il mobilio, i presidi necessari e una dotazione finanziaria per il funzionamento della struttura.

L'evoluzione storica economica, culturale e normativa rende necessario adeguare le finalità originarie statutarie dell'IPAB Opera Pia Ceci a quelle che sono le esigenze attuali, per cui l'Opera Pia Ceci dovrà assicurare l'assistenza alla popolazione anziana, con preferenza per quella cameranese, in residenza e/o, ove le condizioni, capacità e possibilità tecniche-umane ed economiche lo consentano, anche sotto forma di assistenza diurna in struttura, o domiciliare, mediante accordi e successive intese con il Comune di Camerano e/o con altri enti locali e pubblici.

Per il rafforzamento dell'attività e del ruolo della Casa di Riposo e Residenza Protetta, affinché l'istituto sia considerato a pieno titolo come bene dell'intera comunità cameranese da tutelare e sostenere, si intende dar vita, con la trasformazione, alla costituzione di una fondazione di "partecipazione", rimodulando l'assetto dell'Amministrazione dell'Ente, così da consentire la partecipazione del Comune di Camerano e di altri componenti della comunità cameranese e/o altri soggetti pubblici e privati che vorranno aderire.

## ARTICOLO 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Ceci" di Camerano, disciplinata dal codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Scelta operata ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. R. Marche n. 5 del 26 febbraio 2008.

In particolare trattasi di Fondazione di Partecipazione nell'ambito degli articoli di cui al primo comma del presente articolo.

La sede legale è in Camerano, Via Marinelli n.3.

Uffici secondari potranno essere costituiti nel territorio nazionale, onde svolgere le

attività accessorie e strumentali al perseguimento dello scopo.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

## ARTICOLO 2- FINALITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue finalità socio-sanitarie-assistenziali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e d'ambito territoriale.

La Fondazione Ceci intende, in particolare, promuovere ed implementare le attività prestate presso la Casa di riposo ubicata in via Marinelli n. 3 al fine di garantire servizi sempre più idonei e migliori agli ospiti non autosufficienti ed autosufficienti.

La Fondazione intende inoltre promuovere servizi anche di tipo domiciliare o in centro diurno.

La Fondazione intende infine promuovere, in sinergia con le istituzioni locali e d'ambito, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti, con particolare riferimento alla popolazione ultrasettantenne.

## ARTICOLO 3- SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi diretti al soddisfacimento dei bisogni degli anziani, ricoverati presso la struttura e della popolazione anziana e/o disabile del territorio.

La Fondazione potrà inoltre elaborare ed erogare ulteriori servizi nel campo socio-assistenziale-sanitario che venissero richiesti dalle istituzioni locali e dal territorio.

## ARTICOLO 4- ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procacciarsi i mezzi finanziari ed economici per la realizzazione degli scopi statutari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle



operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od altri diritti reali, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione Ceci;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, gli organismi locali e regionali ed il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali alle finalità di cui all'art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai beni provenienti dall'ex IPAB "Casa di Riposo Opera Pia Ceci" di Camerano così come definiti nella consistenza e nel valore dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f) del Regolamento Regionale n. 101/2009 di attuazione della L.R. n. 5/2008;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte dei Sostenitori, di Enti privati o pubblici, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori;
- delle riserve e delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio

d'Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

➤ da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Il patrimonio potrà essere utilizzato per ristrutturare gli edifici destinati alle finalità istituzionali della Fondazione e/o per l'acquisto di arredi e attrezzature, qualora ciò non fosse possibile farlo con l'utilizzo delle risorse del fondo di gestione.

I beni mobili e immobili destinati alla realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione costituiscono patrimonio indisponibile. Il vincolo dell'indisponibilità dei suddetti beni graverà:

➤ in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

➤ in caso di trasferimento dei servizi istituzionali in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

I beni mobili ed immobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

#### ARTICOLO 6- FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

➤ dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività anche commerciali della Fondazione medesima;

➤ dai contributi volontari, oblazioni, lasciti, eredità o legati e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per finanziare l'attività e non destinati ad incrementare il patrimonio;

➤ da eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dall'Unione Europea, dagli Enti pubblici in genere, ed in particolare dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;

➤ dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo volontario dai Fondatori e dai Sostenitori, non destinate ad incrementare il patrimonio;

➤ dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

➤ da ogni altra fonte finanziaria, da qualsiasi altro soggetto proveniente.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## ARTICOLO 7- RENDICONTO CONSUNTIVO E BILANCIO PREVENTIVO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1<sup>o</sup> gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dall'Amministratore Delegato. Entro giorni 30 dall'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, gli stessi dovranno essere inviati in Comune. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assumere obbligazioni tenendo conto degli equilibri del bilancio approvato.

Qualora ci sia l'impossibilità di elaborare il bilancio di previsione nel termine del 31 dicembre, per l'assenza di elementi fondamentali utili alla sua redazione, il bilancio suddetto potrà essere approvato nel termine massimo del mese di marzo dell'esercizio in corso.

## ARTICOLO 8 -AVANZI DI GESTIONE

Alla Fondazione è vietato distribuire tra i Fondatori ed i Sostenitori, anche in modo indiretto, avanzi di gestione o utili comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ARTICOLO 9- MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- ❖ Fondatori;
- ❖ Sostenitori.

## ARTICOLO 10- FONDATORI

Il Fondatore Comune di Camerano é garante del perseguimento delle finalità proprie della Fondazione e del raggiungimento degli scopi statutari.

La Fondazione, sorta attraverso la trasformazione della ex Ipab "Casa di riposo Opera Pia Ceci" di Camerano, ha come Fondatore Promotore il Comune di Camerano.

E' possibile l'accoglimento in fase successiva alla costituzione della Fondazione di altri soggetti con la qualifica di Nuovi Fondatori.

L'ingresso dei Nuovi Fondatori è deliberato a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento interno redatto dallo stesso Consiglio di Amministrazione e successivamente approvato dal Consiglio Comunale di Camerano.

I nuovi soggetti possono comunque essere aggiunti esclusivamente se la loro entrata favorisca il raggiungimento degli scopi statutari e determinino il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali e/o finanziarie a favore della Fondazione.

Il regolamento interno potrà prevedere l'impegno da parte dei nuovi Fondatori a versare annualmente, a favore del fondo di gestione, una cifra determinata dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso rimane comunque nella piena disponibilità della Fondazione l'apporto di beni e\o denaro conferito dal componente fondatore estinto.

Fermo restando l'impossibilità per il Comune di Camerano di recedere dalla Fondazione se non per espressa previsione di legge, in caso di recesso di un Nuovo Fondatore i beni mobili e/o immobili e/o eventuali ulteriori conferimenti resteranno acquisiti al patrimonio della Fondazione.

## ARTICOLO 11 - SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, professionale o non, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con il medesimo

regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio stesso. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

#### ARTICOLO 12- ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta, l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di persone fisiche, l'esclusione ha luogo anche nel caso in cui il soggetto sia condannato con sentenza penale passata in giudicato.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, se non per gravi e giustificati motivi accertati e conclamati.

## ARTICOLO 13- ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- ❖ il Presidente della Fondazione;
- ❖ il Vicepresidente;
- ❖ il Consiglio di Amministrazione;
- ❖ l'Amministratore Delegato, se nominato;
- ❖ Il Revisore dei conti, se nominato;
- ❖ l'Assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, che svolge attività socio-assistenziale, ai sensi di quanto previsto dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo, non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

## ARTICOLO 14- IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

## ARTICOLO 15- ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza legale della stessa.

Qualora non venga nominato l'Amministratore Delegato, al Presidente della Fondazione spetta:

- l'ordinaria amministrazione della Fondazione, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta;

gli atti di straordinaria amministrazione nei casi eccezionali di necessità e urgenza, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e verifica l'osservanza dello Statuto.

Spetta al Presidente la convocazione dell'Assemblea almeno due volte l'anno.

#### ARTICOLO 16 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri così come nominati ai sensi dell'art. 17 ed è eleggibile consecutivamente per una sola volta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di suo impedimento.

#### ART. 17- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti, tra cui l'Amministratore Delegato nominato come previsto dal successivo art.20.

Nel rispetto di quanto previsto nello Statuto della ex Ipab "Casa di riposo Opera Pia Ceci" di Camerano, approvato con R.D. n. 1699 del 17.11.1932 pubblicato sulla G.U. n. 4 del 9.01.1933, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere individuato in perpetuo nel Parroco *pro tempore* del Comune di Camerano, in rappresentanza della Famiglia Ceci.

Al Comune di Camerano, nella persona del Sindaco *pro tempore* e su indirizzo del Consiglio comunale, spetta la nomina dei restanti 4 membri, individuando altresì al loro interno il Presidente anche nel caso in cui, siano ammessi Nuovi Soci.

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;
- che ricoprano la carica di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di Camerano, Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Ancona o della Regione Marche;
- che rivestano incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della

Regione Marche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere revocati, in caso di comprovate irregolarità nella gestione della Fondazione, esclusivamente dai soggetti deputati alla nomina, fatta eccezione per la carica di diritto riservata al Parroco *pro tempore* del Comune di Camerano.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere nominati consecutivamente per una sola volta, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato per il quale vale quanto previsto dall'art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere a favore del Presidente un'indennità quale riconoscimento per l'impegno temporale profuso nello svolgimento del mandato, pari al 50% massimo dell'indennità prevista per gli assessori comunali. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre prevedere a favore dei componenti dello stesso Consiglio rimborsi spese e/o gettoni di presenza non superiori a quelli previsti per i consiglieri comunali, fatto salvo il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Il riconoscimento dell'indennità non deve comunque pregiudicare l'eventuale accesso a finanziamenti pubblici, come da vigente legislazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un consigliere, e quindi nel caso di morte, di dimissioni o, nei casi previsti della legge, in caso di revoca, il soggetto che lo aveva nominato nomina il nuovo componente che dura in carica fino al termine del periodo residuo del quinquennio.

I membri del Consiglio che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione decade in ogni caso di cessazione del Consiglio Comunale in carica, conservando tuttavia poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del successivo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa RCG, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, nonché di una polizza assicurativa per le sanzioni tributarie a carico degli amministratori, nello svolgimento del loro mandato, esclusi i casi di dolo o colpa grave.



Spetta ai consiglieri ed al Presidente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

## ARTICOLO 18

### ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria - salvo i concorrenti poteri spettanti all'Amministratore Delegato ed al Presidente - e straordinaria della Fondazione, senza alcuna eccezione, e particolarmente ad esso sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio ha pertanto la facoltà di provvedere ad acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e mobiliari, di accettare o di rinunciare ad eredità e legati, di accettare donazioni, di assumere obbligazioni, anche cambiarie, e mutui ipotecari, di partecipare ad associazioni, fondazioni e comitati, ad aziende o società costituite o costituende anche effettuando i relativi conferimenti, di fare qualunque operazione presso il debito pubblico e la Cassa depositi e prestiti, le banche e gli istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e trascrizioni e annotazioni di ogni specie.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni, e può nominare arbitri anche amichevoli compositori.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la approvazione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate. Il Consiglio di Amministrazione approva e modifica, anche su proposta dell'Assemblea dei Sostenitori, i regolamenti interni che regolano i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da realizzare e da finanziare, allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi; approva il regolamento interno degli uffici e le norme relative all'organico e al trattamento del personale.

Il Consiglio di Amministrazione, in via eccezionale, può anche delegare l'uso della firma rappresentativa della Fondazione, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori e procuratori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi a propri membri e/o a terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti.

#### ARTICOLO 19- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga avanzata richiesta al Presidente da almeno due amministratori e comunque almeno una volta ogni trimestre.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R o consegnata a mano o telegramma ovvero telefax o posta elettronica fidefacenti della loro ricezione, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spediti a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della adunanza; in caso di eccezionale necessità e urgenza il termine può esser ridotto a tre giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che abbia un interesse proprio o di terzi in conflitto con la Fondazione, inerente un argomento posto all'ordine del giorno, dovrà astenersi dalla relativa votazione ed il mancato voto non sarà computato ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale a cura del Consigliere nominato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 che segue, il quale può avvalersi di altro componente del Consiglio ovvero di personale della Fondazione per l'attività di redazione materiale del verbale e di custodia del

medesimo, ferma rimanendo la diretta ed esclusiva responsabilità del citato Consigliere di cui all'articolo che segue.

Le modalità di formazione, nonché perfezionamento e custodia del processo verbale delle sedute, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 20- L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina l'Amministratore Delegato della Fondazione, scegliendolo tra i componenti nominati dal Sindaco, in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale, preferibilmente maturata anche nel settore in cui opera la Fondazione.

La nomina dell'Amministratore Delegato avviene con delibera del C.d.A. la quale è seguita dalla stipula di apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa che ne fissa la remunerazione, la cui durata non può eccedere la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e può essere successivamente rinnovato senza limiti.

La decadenza anticipata del Consiglio di Amministrazione comporta automaticamente la cessazione dall'incarico dell'Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato spetta l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

Egli attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura la gestione della Fondazione in conformità agli indirizzi elaborati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il quale determina i casi in cui l'Amministratore Delegato non assume la rappresentanza legale della Fondazione nell'ambito della ordinaria amministrazione.

L'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma che precede, è di regola titolare di ogni potere di assunzione di impegni verso terzi da parte della Fondazione medesima nell'ambito della ordinaria amministrazione nonché in ogni altro caso deciso dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato è a capo della struttura e del personale della Fondazione, del quale si avvale, mediante esercizio del potere direttivo e gerarchico, per realizzare le proprie funzioni e la migliore gestione delle attività istituzionali.

L'Amministratore Delegato è titolare del potere direttivo nei confronti del personale della Fondazione secondo le prerogative del datore di lavoro di diritto privato.

In casi eccezionali di necessità e urgenza l'Amministratore Delegato può, congiuntamente al Presidente, compiere atti di straordinaria amministrazione, sottoponendoli al più presto al Consiglio di Amministrazione per la loro ratifica.

In caso di mancata o infedele attuazione delle deliberazioni ovvero degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione ed in ogni altro caso di condotta lesiva del vincolo fiduciario, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina dell'Amministratore Delegato, con propria deliberazione motivata.

La revoca della nomina ad Amministratore Delegato implica, altresì, la conseguente decadenza del revocato dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione".

#### **ARTICOLO 21- L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai Nuovi Fondatori e dai Sostenitori della Fondazione.

La qualità di Sostenitore, e il conseguente diritto di intervenire all'Assemblea, dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

L'Assemblea ha funzioni consultive dell'attività del Consiglio di Amministrazione, e a tal fine esprime pareri non vincolanti sulle questioni sottoposte dal Presidente della Fondazione e, ove lo richieda almeno la maggioranza dei suoi membri, sulle attività in genere della Fondazione.

I componenti dell'Assemblea non hanno diritto a percepire alcun compenso per la partecipazione alle sedute.

#### **ARTICOLO 22- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Essa è convocata dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata A/R o a mano o telegramma, ovvero telefax o posta elettronica fidefacenti della loro ricezione, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è validamente riunita qualora sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

Delle sedute dell'Assemblea viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario che lo redige, il quale viene designato dal Presidente medesimo.

#### ARTICOLO 23- IL REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, a maggioranza assoluta, un Revisore dei Conti.

Il Revisore contabile, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritto nell'apposito registro dei Revisori contabili. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico della fondazione.

Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere nominato consecutivamente per una sola volta. A lui spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base all'attività svolta e alle tariffe professionali e il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del suo incarico.

Il Revisore contabile provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo parere, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; effettua verifiche di cassa.

Egli è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, e ad ogni altra riunione alla quale il Consiglio ritenga opportuna la sua presenza. Egli può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.

Il Revisore contabile informa l'autorità competente all'esercizio del controllo sulla Fondazione nonché direttamente i fondatori, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

## **ARTICOLO 24- REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

La Fondazione mediante apposito regolamento stabilisce, in conformità alla legge e al presente Statuto, i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per la gestione del personale. La Fondazione si avvale di personale proprio, anche a tempo determinato.

Ai dipendenti dell'IPAB trasformata in Fondazione continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto della trasformazione dell'IPAB. (art. 23 Legge Regionale n. 5 del 26/02/2008).

L'assunzione di nuovo personale è ammessa qualora le risorse umane interne si rivelino insufficienti al perseguimento delle finalità istituzionali e deve avvenire nel rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamento interno per la gestione del personale nonché secondo procedure selettive che garantiscano i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

## **ARTICOLO 25 - SCIoglimento**

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Nel caso estinzione della Fondazione per le cause di cui all'art. 27 codice civile, si rendesse necessaria l'estinzione oppure la trasformazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera la devoluzione del patrimonio al Comune di Camerano.

## **ARTICOLO 26 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica al presente Statuto- qualora consentite dalla vigente normativa in materia - vanno approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti per poi essere sottoposte al Consiglio Comunale, il quale entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della proposta dovrà esprimere un parere vincolante con delibera; in mancanza il silenzio sarà interpretato come assenso alla proposta. Il Consiglio di Amministrazione, convocato in apposita seduta, approverà definitivamente le modifiche allo Statuto sempre a maggioranza dei componenti.

## **ARTICOLO 27 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.